

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I OGGETTO E FINALITA'

ART.1 - Oggetto e finalita'

Il presente atto ha per oggetto la disciplina delle forme di affidamento della gestione e di uso dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

- a) Campo sportivo vecchio;
- b) Campo sportivo nuovo "L.Prosperti";
- c) Bocciodromo;
- d) Pista di pattinaggio con annesso campo polivalente;
- e) Campi da tennis capoluogo;
- f) Campo da tennis zona montana;
- g) Palestra Scuola Media;
- h) Palazzetto dello sport.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività amatoriale;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati , tornei , gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

TITOLO II Modalità affidamento gestione

ART.2 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Non ritenendo possibile gestire direttamente gli impianti sportivi, per mancanza di mezzi e di personale, il Comune provvederà ad affidare la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali (di seguito nel loro complesso denominati "società ") sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Le funzioni di gestione riguarderanno:

- l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera e propria;
- l'organizzazione e la conduzione di corsi;
- gli allenamenti;
- le gare;
- la conduzione edilizia dell'immobile, le relative manutenzioni ordinarie;
- l'assistenza sanitaria;
- la conduzione amministrativa, fiscale e assicurativa;

- la gestione manageriale del servizio e, quindi, l'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e con quella potenziale

ART.3 - Individuazione dei soggetti affidatari

Possono fare richiesta di gestione degli impianti sportivi le società che prevedano nello Statuto o atto costitutivo quanto segue:

- assenza di finalità di lucro;
- scopo compatibile con le attività sportive praticabili nell'impianto;
- democraticità della struttura;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

Per l'affidamento della gestione verrà indetta, prioritariamente, una gara ufficiosa tra le società aventi sede ed operatività nel territorio del Comune di Comunanza.

In caso di più richiedenti per uno stesso impianto verrà formulata una graduatoria per titoli tra tutte le domande ammesse e la gestione verrà affidata al 1° classificato.

Per la formulazione della graduatoria, il punteggio, con un massimo di **180** punti, verrà ripartito come segue:

TITOLI	PUNTI
Società operante nel settore specifico dell'impianto	punti 40
Svolgimento attività sportive per disabili	punti 10
Svolgimento attività sportive per la terza età	punti 10
Numero iscritti :	Max punti 40
da 1 a 50 iscritti	10 punti
da 50 a 100 iscritti	20 punti
oltre 100 iscritti	40 punti
Svolgimento attività sportive giovanili	punti 20
Almeno n. 1 istruttore abilitato	punti 10
Anzianità min. di 5 anni della società/ente	punti 10
Esperienze di gestione impianti sportivi per ogni singola esperienza 5 punti	Fino a massimo punti 20
Offerta economica più alta	punti 20
	Totale punti 180

Nel caso di mancanza di richieste di gestione da parte di società aventi sede ed operatività nel territorio di Comunità, verrà indetta un' apposita gara ufficiosa tra le società aventi sede ed operatività fuori dal territorio comunale, utilizzando per la formulazione della graduatoria gli stessi punteggi sopra riportati.

TITOLO III UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE SOCIETÀ AFFIDATARIA

ART.4 - Presa in consegna degli immobili e impianti

Il Comune consegna le strutture e le attrezzature indicate nello stato in cui si trovano.

Di tale consegna verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle società e da un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le società si impegnano a riconsegnare le strutture e le attrezzature, al termine del periodo di gestione, nello stesso stato, fatta salva la normale usura.

ART.5- Utilizzo degli impianti da parte della società affidataria

Le modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali sono quelle di seguito elencate:

- a disposizione delle società sportive per gli incontri di campionato e per gli allenamenti secondo l'orario predisposto dalle stesse;
- possibilità di organizzare manifestazioni sportive e non, autorizzate dal Comune, nei periodi in cui l'attività agonistica è sospesa;
- organizzazione di tornei e corsi di calcio/calciotto, con personale qualificato e/o con maestro ISEF;
- organizzazione di tornei e corsi di altre discipline sportive compatibili con gli impianti a disposizione.

Solo a seguito di espressa autorizzazione del Comune, la società potrà utilizzare l'impianto in tutto o in parte per attività ricreative, culturali e sociali munendosi, a propria cura e spese, di tutte le prescritte autorizzazioni.

La struttura è autorizzata per attività sportive. Per i pubblici spettacoli, dovranno essere richieste le autorizzazioni degli organi competenti e all'Amministrazione Comunale, che si riserva di concederle a suo insindacabile giudizio.

ART.6 - Ulteriore utilizzo degli impianti

Alle società sono consentite, previa opportuna autorizzazione da parte delle autorità competenti, la gestione del servizio ristoro/bar, con divieto di vendita di alcolici, durante le manifestazioni sportive ed esclusivamente all'interno degli impianti sportivi.

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Eventuali sistemazioni interne, richieste dall'A.U.S.L. relative all'espletamento di tali attività saranno a carico del gestore.

ART.7 - Miglioramenti e addizioni agli impianti ed attrezzature

Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dalle società alle strutture, alle attrezzature, comunque subordinatamente all'autorizzazione del Comune, rimangono ad esclusivo beneficio di quest'ultimo, senza costituire per la società diritto a compensi o rimborsi.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare gli eventuali deterioramenti.

Gli acquisti di attrezzature necessarie per l'allestimento ed il funzionamento delle attività ammesse, anche se preventivamente concordati con l'Amministrazione, saranno a carico della società ;

La società dovrà provvedere ad acquistare a proprie spese:

- macchinari e/o attrezzi ginnici, e quant'altro necessario per l'attività sportiva;
- tutte le attrezzature di "minuteria" (piccoli attrezzi) accessori per manutenzione e pulizia (tagliaerba, scope...).

Tutte le apparecchiature, le macchine etc. e comunque tutta l'attrezzatura necessaria di cui al presente articolo, sono a carico della società la quale ha l'obbligo di servirsi di mezzi e attrezzature collaudate e dichiarate idonee.

ART. 8 - Correttezza della gestione e responsabilità

La società sarà comunque tenuta ad una corretta gestione degli impianti e sarà altresì responsabile dell'applicazione di tutti gli accorgimenti e operazioni tali da garantire la tutela e la salvaguardia della salute fisica degli utenti che usufruiscono degli impianti.

La società si assume integralmente tutti i rischi, gli oneri e le spese relative all'uso ed alla gestione delle strutture, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

E' vietato alla società di apportare modifiche agli impianti presi in consegna, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 9 - Spese e oneri di gestione

Per la gestione degli impianti la società affidataria dovrà sostenere le seguenti spese:

- il pagamento dei consumi idrici, elettrici e di riscaldamento;
- la manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti tecnici esistenti;
- la pulizia giornaliera degli impianti, degli spogliatoi, la sistemazione, riparazione e manutenzione del terreno dei campi da gioco, la segnature degli stessi, la manutenzione delle attrezzature;
- l'apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti durante l'orario di utilizzo, nonché il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella struttura;
- l'informazione agli atleti e addetti ai lavori del corretto utilizzo degli impianti e delle strutture ivi presenti;
- l'effettuazione di costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature.

ART.10 - Regolamento d'uso degli impianti e tariffe

Entro un (1) mese dalla data di sottoscrizione del contratto, la società dovrà presentare al Comune apposito regolamento d'uso degli impianti contenente, fra l'altro, l'indicazione di orari, corsi e tariffe; queste ultime dovranno essere previamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

E' consentito prevedere tariffe distinte per privati e/o altre associazioni sportive.

La società non dovrà discriminare in alcun modo nessun richiedente nell'uso degli impianti.

Le tariffe per l'utilizzazione saranno rimosse ed introitate direttamente e completamente dalla società .

Copia del tariffario dovrà essere affissa permanentemente all'interno di ciascuno degli impianti.

Le entrate derivanti alla società affidataria dalla gestione dell'impianto (per tariffe, pubblicità sonora e visiva, vendita o noleggio di articoli sportivi, bar, ecc.) saranno utilizzate per la copertura degli oneri gestionali e dovranno essere rendicontate all'Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno, insieme alle spese sostenute (escluse quelle telefoniche). Nel caso in cui detto rendiconto dovesse presentare "un utile di gestione", lo stesso dovrà essere reinvestito, previo accordo con il Comune, nell'attività.

ART. 11 - Utilizzo degli impianti da parte del Comune

La società si obbliga a concedere gratuitamente le strutture per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune per un massimo di 20 (venti) giorni annui, previo accordo di quest'ultimo con il gestore.

ART. 12 - Utilizzo degli impianti da parte delle scuole

La società , se richiesta, si obbliga a concedere gratuitamente le strutture per almeno 6 (sei) ore mensili per attività scolastiche.

ART. 13 - Gestione della pubblicità

La società ha diritto esclusivo alla gestione della pubblicità all'interno delle strutture.

E' consentito:

- l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, standardi e

striscioni e mediante la distribuzione d'omaggi al pubblico e distribuzione d'omaggi video e radiofonici;

- la messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, previa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti;
- l'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
- l'applicazione di qualsiasi cartello, insegna, o altro simbolo pubblicitario non dovrà contrastare con il senso comune del decoro.

Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo, previste nelle singole convenzioni.

E' vietata qualsiasi forma di propaganda politica diretta e indiretta.

ART. 14 - Garanzie per danni e inadempimento contrattuale

La società risponderà direttamente in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti dalla gestione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

A tal fine la società dovrà consegnare, al momento della stipula della convenzione, apposita polizza assicurativa con massimale idoneo a coprire la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV ONERI A CARICO DEL COMUNE

ART. 15 - Oneri a carico del Comune

Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi riguardanti le strutture edili e gli impianti idro-termico-sanitario ed elettrico conseguenti ad importanti opere di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento, ecc. riconducibili nelle spese di investimento.

Restano inoltre a carico del Comune tutte le spese derivanti da eventi calamitosi.

Il Comune infine provvederà ad effettuare periodici controlli dell'impianto senza alcun preavviso.

Nel caso in cui si dovessero realizzare lavori di straordinaria manutenzione, l'impianto potrà essere temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza.

TITOLO V IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

ART. 16 - Disciplina affidamento impianti sportivi scolastici

Gli impianti sportivi scolastici sono prioritariamente utilizzati dalle scuole durante l'orario scolastico per le finalità didattiche ed istituzionali.

Il Comune, con apposito atto, consente all'Istituto Scolastico Comprensivo di assegnare in via temporanea e precaria, gli impianti sportivi scolastici a società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'Istituto scolastico o in Comuni confinanti, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Le richieste di utilizzo da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche saranno direttamente inoltrate al Dirigente Scolastico che, dopo aver verificato l'attività che si intende svolgere e la compatibilità con l'orario scolastico, provvederà ad assentire all'utilizzo.

ART. 17 - Spese per l'utilizzo da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

In caso di utilizzo da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi scolastici, gli oneri di pulizia e vigilanza dei locali, nonché la responsabilità per danni ai medesimi che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso, saranno assunti dai richiedenti con la sottoscrizione di apposito accordo con il Dirigente Scolastico.

Con apposito atto di Giunta Comunale verrà fissato l'importo relativo al rimborso spese al Comune per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche .

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI DA INSERIRE NELLE CONVENZIONI

ART. 18 - Approvazione convenzioni d'uso

La Giunta Comunale provvederà ad approvare per ciascun impianto sportivo da affidare in gestione, un' apposita convenzione che dovrà essere redatta sulla base del presente atto e dovrà contenere tutte le seguenti clausole.

ART. 19 – Durata delle convenzioni d'uso

La durata delle convenzioni è fissata in anni tre.

Alla scadenza delle convenzioni la gestione potrà essere prorogata fino ad un massimo di anni due, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

ART. 20 - Subappalto e cessione dell'affidamento

La gestione di cui al presente contratto dovrà essere condotta esclusivamente dalla società .

La società potrà tuttavia affidare a terzi la gestione dei servizi accessori, fermo restando che in tal caso risponderà in ogni modo e sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi della convenzione.

Il contratto di gestione non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 21 – Decadenza, recesso, sospensione della convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione della convenzione per colpa della società qualora questa si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte della società stessa.

In particolare saranno motivo di decadenza :

- il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie ;
- il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti l'affidamento;
- l'interruzione del servizio e /o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti ;
- il mancato pagamento delle utenze ;
- lo scioglimento o fallimento della società.

Le parti potranno recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, quanto all'Amministrazione Comunale per motivi di ordine pubblico e pubblica utilità, quanto alla controparte con un preavviso di 4 mesi.

Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per necessità del caso.

ART. 22 - Vertenze

Qualsiasi controversia insorgesse tra il Comune e la società affidataria verrà demandata al giudizio di tre arbitri di cui uno nominato dal Giudice, un secondo dal Comune, e un terzo nominato dalla società affidataria. La decisione arbitrale sarà inappellabile, rinunciando le parti al ricorso all'A.G.O.

ART. 23 – Spese contrattuali

Sono a completo ed esclusivo carico delle società affidatarie tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla stipula delle convenzioni.

ART. 24 - Domicilio dell'associazione

La società affidataria per tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio presso la sede del Comune.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata, fax o telegramma.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato della società affidataria da parte del Responsabile del Servizio o responsabile del procedimento, si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice medesima.

ART. 25 - Costituzione in mora

I termini e le comminatorie convenuti nella convenzione operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della società affidataria.

ART. 26 - Condizioni generali del contratto

La società affidataria dichiara di conoscere, accettare e rispettare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c., integralmente tutte le condizioni del presente atto che determinano nei suoi confronti oneri e obblighi verso il Comune.